

dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

L'art. 1 del citato R. D. L. stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1933 l'aliquota dell'imposta sui redditi di R. M. classificati in categoria C/2 dall'art. 1 del R. D. L. 16 ottobre 1924, N° 1613, è fissata nella misura dell'8%.

Sono classificati, dalla legge, in categoria C/2, i redditi di lavoro, di carattere fisso, costanti tratti da stipendi, pensioni ed assegni, ed i redditi, alla cui produzione non concorrono attualmente né il capitale, né l'opera dell'uomo (vitalizi).

Di conseguenza tali redditi, che precedentemente erano soggetti alla imposta di R. M. del 9% (art. 1 del R. D. L. 12 agosto 1921, N° 1463) vengono ora ad essere sottoposti ad una ritenuta dell'8% con uno sgravio quindi dell'1%.

Pertanto l'Istituto deve applicare la nuova aliquota dell'8% su tutti i redditi di categoria C/2.

Il R. D. L. 30 gennaio 1933 N° 18 non fa cenno esplicitamente alle rendite vitalizie; perciò può sorgere il dubbio che la nuova aliquota non si possa applicare a tale reddito.

Ma tale dubbio deve venir meno per la